

REGOLAMENTO (CE) N. 2507/97 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1502/97 ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di accettazione dei cereali all'intervento e in particolare la possibilità, in certi casi, di prendere in consegna i cereali offerti all'intervento in base al peso indicato nella contabilità, verificato secondo il metodo della misurazione volumetrica;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che i margini di tolleranza ammessi sono insufficienti; che è quindi necessario adattarli e rendere più severe le condizioni che disciplinano la misurazione volumetrica;

considerando che l'intervento è stato aperto in tutta la Comunità a partire dal 1° novembre; che è quindi necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento si applichino a partire da tale data;

considerando che le misure previste da presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere altresì l'ammassatore. In tal caso:

— l'organismo d'intervento effettua, entro quaranta-cinque giorni dalla data della presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l'eventuale differenza tra la quantità pesata

e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;

— qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

— qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico dello Stato membro.»;

2) all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di applicazione del primo comma:

— il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto di una differenza tra il tasso di umidità constatato al momento della pesatura e quello constatato sul campione rappresentativo;

— l'organismo d'intervento effettua entro quaranta-cinque giorni dalla data della presa in consegna una verifica volumetrica di controllo; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %;

— qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

— qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del FEAOG.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle offerte presentate a partire dal 1° novembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
